



# COMUNE DI CHIGNOLO D'ISOLA

## Provincia di Bergamo

### VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

**ORIGINALE**

**Numero 14 del 28-06-2021**

**OGGETTO: APPROVAZIONE PIANO ECONOMICO FINANZIARIO P.E.F. E TARIFFARIO TARI ANNO 2021.**

L'anno **duemilaventuno** il giorno **ventotto** del mese di **giugno** alle ore **19:10**, in audio-video conferenza, come previsto dall'Ordinanza del Sindaco n.10/2020 del 18/03/2020 ed ai sensi dell'art.73 del recente D.L. 17 marzo 2020 n.18, a seguito di regolare convocazione, nei modi e nei termini di legge si è riunito il Consiglio Comunale.

Adunanza Straordinaria di Prima convocazione, seduta .

All'appello risultano:

<b>CRESPOLINI RAMON</b>	Presente in videoconferenza	<b>VIOLA MARINO LUIGI</b>	Presente in videoconferenza
<b>FACCHINETTI MARCO</b>	Presente in videoconferenza	<b>MARIANI LUIGI</b>	Presente in videoconferenza
<b>ZANETTI BARBARA CRISTINA</b>	Presente in videoconferenza	<b>MAZZOLA DOMENICO</b>	Presente in videoconferenza
<b>RAVASIO SILVIA</b>	Presente in videoconferenza	<b>VISCARDI CHANTAL</b>	Presente in videoconferenza
<b>MEDURI VITTORIO</b>	Presente in videoconferenza	<b>ANGIOLETTI ROBERTO</b>	Presente in videoconferenza
<b>ANGIOLETTI UMBERTO</b>	Presente in videoconferenza	<b>GIULIANI CRISTINA</b>	Presente in videoconferenza
<b>COMI DAVIDE</b>	Presente in videoconferenza		

Totale assenti n. 0 totale presenti n. 13.

LUIGI RAVASIO in qualità di assessore esterno P

Partecipa in collegamento audio-video alla seduta il VICE SEGRETARIO COMUNALE Dott. MUSCARI TOMAJOLI NICOLA, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. CRESPOLINI RAMON, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato Posto al punto 3 dell'ordine del giorno.

Risultano presenti n. 13 Consiglieri comunali.

**Il Sindaco-Presidente** dà lettura dell'oggetto previsto al punto 3 dell'ordine del giorno: "Approvazione Piano Economico Finanziario P.E.F. e tariffario Tari anno 2021.

**Il Sindaco – Presidente** apre il dibattito.

Intervengono i Consiglieri comunali:

Domenico Mazzola

Cristina Giuliani

Luigi Ravasio

così come risulta dalla registrazione contenuta nel supporto informatico depositato agli atti dell'Ufficio Segreteria.

**Dopodichè;**

## IL CONSIGLIO COMUNALE

Visti:

- la direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 novembre 2008 relativa ai rifiuti, così come modificata dalla direttiva 2018/851/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 maggio 2018;
- la legge 14 novembre 1995, n. 481 e sue successive modifiche e integrazioni, recante "Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità";
- la legge 27 luglio 2000, n. 212;
- il decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206;
- il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante "Norme in materia ambientale";
- la legge 24 dicembre 2007, n. 244;
- la legge 27 dicembre 2013, n. 147;
- il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50;
- la legge 27 dicembre 2017, n. 205, recante "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020", che ha attribuito all'Autorità compiti di regolazione anche nel settore dei rifiuti, l'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico (Aeegsi) diventa ARERA, Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente;
- il decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158;

Richiamati i provvedimenti adottati dall'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente ARERA (di seguito: Autorità):

- la deliberazione dell'Autorità 5 aprile 2018, 226/2018/R/RIF recante "Avvio di procedimento per l'adozione di provvedimenti di regolazione della qualità del servizio nel ciclo dei rifiuti, anche differenziati, urbani e assimilati";
- la deliberazione dell'Autorità 18 giugno 2019, 242/2019/A recante "Quadro strategico 2019-2021 dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente";
- la deliberazione dell'Autorità 7 luglio 2019, 303/2019/R/RIF recante "Unificazione dei procedimenti di cui alle deliberazioni dell'Autorità 225/2018/R/RIF e 715/2018/R/RIF, volti alla regolazione e al monitoraggio delle tariffe in materia di ciclo dei rifiuti, anche differenziati, urbani e assimilati, con individuazione di un termine unico per la conclusione dei medesimi" (di seguito: deliberazione 303/2019/R/RIF);
- la deliberazione dell'Autorità 31 ottobre 2019, 443/2019/R/RIF recante "Definizione dei criteri di riconoscimento dei costi efficienti di investimento del servizio integrato dei rifiuti per il periodo 2018-2021" e il relativo Allegato A recante il "Metodo tariffario servizio integrato di gestione dei rifiuti 2018-2021, MTR";
- il documento per la consultazione dell'Autorità 30 luglio 2019, 351/2019/R/RIF, recante "Orientamenti per la copertura dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti per il periodo 2018-2021" (di seguito: documento per la consultazione 351/2019/R/RIF);

- il documento per la consultazione dell’Autorità 30 luglio 2019, 352/2019/R/RIF, recante “Disposizioni in materia di trasparenza nel servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati – Inquadramento generale e primi orientamenti”;
  - l’“Indagine conoscitiva sui rifiuti solidi urbani”, dell’Autorità Garante per la Concorrenza e il Mercato, IC 49 del 21 gennaio 2016, pubblicata sul Bollettino n. 3/2016 della medesima Autorità;
  - la deliberazione dell’Autorità n.443/2019/R/RIF (poi integrata da talune semplificazioni procedurali dettagliate nella deliberazione 57/2020/R/RIF), con cui è stato adottato il Metodo Tariffario Rifiuti (MTR) recante i “criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021”, introducendo una regolazione per l’aggiornamento delle entrate tariffarie di riferimento, basata su criteri di riconoscimento dei costi efficienti;
  - la deliberazione dell’Autorità 158/2020/R/RIF, con cui è stata prevista l’adozione di alcune misure di tutela straordinarie e urgenti volte a mitigare la situazione di criticità e gli effetti sulle varie categorie di utenze derivanti dalle limitazioni introdotte a livello nazionale o locale dai provvedimenti normativi adottati per contrastare l’emergenza da COVID-19;
  - la deliberazione dell’Autorità 238/2020/R/RIF con la quale sono stati adottati gli strumenti e le regole da applicarsi per garantire la copertura degli oneri derivanti dall’applicazione della deliberazione 158/2020/R/rif;
  - la deliberazione ARERA n. 493/2020/r/rif del 24 novembre 2020, di aggiornamento del metodo tariffario rifiuti (MTR) ai fini delle predisposizioni tariffarie per l’anno 2021;
  - la determinazione n. 02/DRIF/2020, con cui l’Autorità ha precisato che occorre decurtare dal PEF le seguenti poste:
    - a) le entrate relative al contributo del MIUR, di cui all’art. 33-bis del D.L. n. 248/2007;
    - b) le riscossioni derivanti dall’attività di contrasto all’evasione TARI;
    - c) le entrate derivanti da procedure sanzionatorie;
    - d) eventuali partite stabilite dall’Ente territorialmente competente.
- Nella medesima determinazione, l’Autorità ha ulteriormente chiarito le modalità operative di trasmissione dei dati, a carico degli Enti Territorialmente Competenti, sulla base delle semplificazioni procedurali previste dall’art. 1 della deliberazione n. 57/2020/R/RIF, che prevede che questi debbano inviare:
- a) il PEF, considerando il singolo ambito tariffario, con lo schema previsto all’Appendice 1 del MTR;
  - b) la relazione di accompagnamento elaborata in base allo schema di cui all’Appendice 2 del MTR;
  - c) la dichiarazione di veridicità del gestore, in base allo schema di cui all’Appendice 3 del MTR;
  - d) la delibera di approvazione del PEF e dei corrispettivi tariffari relativi all’ambito tariffario.

Dato atto che, in tema di costi riconosciuti e di termini per l’approvazione delle tariffe, in particolare l’articolo 1 della legge 147/2013:

- al comma 654 stabilisce che “in ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all’articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l’avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente”;
- al comma 668 riconosce, ai Comuni che hanno realizzato sistemi di misurazione puntuale della quantità di rifiuti, la facoltà di prevedere “l’applicazione di una tariffa avente natura corrispettiva, in luogo della TARI”, la quale è “applicata e riscossa direttamente dal soggetto affidatario del servizio di gestione dei rifiuti urbani”;
- al comma 683 dispone che “il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l’approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia [...]”;

Visti anche:

- l’art. 1, comma 169, della Legge n. 296/2006, secondo cui gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote dei propri tributi entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del

bilancio di previsione e che dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

- l'art. 53, comma 16, della Legge 23 Dicembre 2000, n. 388, così come modificato dall'art. 27, comma 8, della Legge 448/2001, che dispone, in deroga all'art. 52 del D.Lgs. n. 446/97 e all'art. 3 dello Statuto del contribuente, che "il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'art. 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunali all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento";
- l'art. 30, comma 5, del D.l. n. 41/2021, come modificato dalla legge di conversione 21 maggio 2021, n. 69, che prevede "Limitatamente all'anno 2021, in deroga all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e all'articolo 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, i comuni approvano le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva, sulla base del piano economico finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, entro il 30 giugno 2021";

Considerato inoltre che:

- il Comune di Chignolo d'Isola con deliberazione di Consiglio Comunale n. 26 del 23.09.2020 ha approvato il Regolamento per l'applicazione della Tassa sui Rifiuti (TARI), aggiornato e modificato dalla deliberazione di Consiglio Comunale in data odierna;
- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 37 del 30.12.2020 è stato approvato il Piano Finanziario Tari per l'anno 2020;

Dato atto che il Piano Finanziario 2021, calcolato in funzione dei costi di esercizio del Comune di Chignolo d'Isola e quelli forniti dal gestore del servizio di raccolta, smaltimento e pulizia strade come da documentazione trasmessa in data 21.06.2021 prot. n.4541/2021, seguendo le linee previste dall'Autorità, in forza delle disposizioni contenute nell'art. 1, comma 527, della Legge n. 205/2017, utilizzando i criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento per il periodo 2018-2021, come previsto dal Metodo Tariffario per il servizio integrato di gestione dei Rifiuti (MTR), espone un costo complessivo di Euro 227.103,00 (al netto delle detrazioni) di cui parte variabile pari a € 189.669,00 e parte fissa pari a € 69.933,00, mentre il valore da utilizzare per il calcolo delle tariffe è pari ad € **230.148,00** di cui parte fissa € **90.405,00** e parte variabile € **139.743,00** considerati al netto della componente relativa alla detrazione di cui al comma 1.4 della Determinazione ARERA n. 2/2020-DRI.;

Considerato che il citato Piano Finanziario è stato predisposto nel rispetto dell'articolo 1, comma 653 della Legge n. 147/2013, come modificato dall'art. 1, comma 27, lettera b) della Legge n. 208/2015, il quale prevede che il comune, a partire dall'anno 2018, nella determinazione dei costi del servizio di nettezza urbana debba avvalersi anche delle risultanze dei fabbisogni standard (vedi D.P.C.M. del 29 dicembre 2016 relativo all'adozione delle note metodologiche relative alla procedura di calcolo per la determinazione dei fabbisogni standard ed il fabbisogno standard per ciascun comune delle regioni a statuto ordinario riguardanti varie funzioni, tra cui quella del servizio smaltimento rifiuti), tenuto conto dell'aggiornamento delle linee guida interpretative per l'applicazione del comma 653 dell'art. 1 della Legge n. 147 del 2013 per supportare gli enti locali che devono approvare i piani finanziari e le tariffe della TARI per l'anno 2021 (pubblicate sul sito del Ministero delle Finanze in data 30 dicembre 2020);

Considerato infine che i costi del servizio nettezza urbana di cui al presente piano finanziario **non superano** i limiti previsti dall'Autorità così come dimostrato sulla citata relazione;

Vista l'allegata validazione del piano finanziario sottoscritta in data 22 giugno 2021 dal validatore, Commercialista Dott. Danilo Zendra, come da determinazione del Settore Finanziario di affidamento del suddetto incarico n.24 del 21.06.2021;

Preso atto che la tassa istituita dall'art. 1 - comma 639 - della Legge n. 147/2013 (TARI) ha natura tributaria non intendendo attivare la tariffa corrispettiva di cui al comma 668, e pertanto l'IVA sui costi di gestione non può essere portata in detrazione del Comune e ne costituisce costo da coprire con il gettito del nuovo tributo istituito;

Visto il comma 48 dell'art. 1 della Legge n. 178/2020, che prevede che "A partire dall'anno 2021 per una sola unità immobiliare a uso abitativo, non locata o data in comodato d'uso, posseduta in Italia a titolo di proprietà o usufrutto da soggetti non residenti nel territorio dello Stato che siano titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l'Italia, residenti in uno Stato di assicurazione diverso dall'Italia, l'imposta municipale propria di cui all'articolo 1, commi da 739 a 783, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, è applicata nella misura della metà e la tassa sui rifiuti avente natura di tributo o la tariffa sui rifiuti avente natura di corrispettivo, di cui, rispettivamente, al comma 639 e al comma 668 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è dovuta in misura ridotta di due terzi.”;

Visti i commi 837 e 838 dell'art. 1 della Legge n. 160/2019, che prevedono che a decorrere dal 1° gennaio 2021 i comuni e le città metropolitane istituiscono, con proprio regolamento adottato ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, il canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate. E che il canone e sostituisce la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche di cui al capo II del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, e, limitatamente ai casi di occupazioni temporanee di cui al comma 842 del presente articolo, i prelievi sui rifiuti di cui ai commi 639, 667 e 668 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147;

Preso atto che alle tariffe approvate dal Comune va applicato il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 19 del D.lgs. n. 504/1992;

Visto l'art. 38-bis del D.L. n. 124 del 26/10/2019 che stabilisce: "A decorrere dal 1° gennaio 2020, salvo diversa deliberazione da parte della Provincia o della Città metropolitana, da comunicarsi all'ADER entro il 28 febbraio 2020, la misura del TEFA è fissata al 5%.”;

Preso atto che è stata redatta la proposta di adozione delle tariffe della tassa rifiuti, per le utenze domestiche e non domestiche, determinate sulla base dei già citati Regolamento Comunale e Piano Finanziario, finalizzata ad assicurare la copertura integrale dei costi del servizio, in conformità a quanto stabilito dalle normative in materia e nel rispetto delle direttive dell'Autorità;

Preso atto inoltre che la determinazione delle tariffe tiene conto della partizione del gettito della tariffa suddiviso tra quota dovuta per il servizio alle utenze domestiche per coprire i costi fissi e i costi variabili, e tra la quota dovuta per il servizio alle utenze non domestiche per coprire i costi fissi e i costi variabili come dal piano tariffario allegato;

In particolare, con riferimento alle misure finalizzate a contenere l'aggravio fiscale nei confronti delle utenze TARI, in ragione della minor produzione di rifiuto conseguenti alle limitazioni imposte alle attività, l'Amministrazione intende concedere le sotto riportate riduzioni tariffarie, tenuto conto dei principi già proposti per l'anno 2020 da ARERA con deliberazione n. 158/2020 e dei decreti emergenziali che hanno comportato dette limitazioni, dirette e indirette, sulle diverse attività economiche del territorio comunale:

- una riduzione stimata in **8.935,86** euro, pari al 100% della tariffa generale (parte fissa + parte variabile) per le sole utenze non domestiche, completamente sottoposte a chiusura, con la precisa finalità di calmierare il prelievo tributario TARI in considerazione della mancata produzione di rifiuti, applicata previa verifica della posizione contributiva tari pregressa;

- una riduzione stimata in **2.446,25** euro pari al 50% della tariffa generale (parte fissa + parte variabile) per le sole utenze non domestiche, parzialmente soggette a chiusura, con la precisa finalità di calmierare il prelievo tributario TARI in considerazione della mancata produzione di rifiuti, applicata previa verifica della posizione contributiva tari pregressa;

Di dare atto che le riduzioni tariffarie di cui sopra sono stimate complessivamente in **11.382,11** euro e saranno finanziate in funzione delle risorse assegnate di cui all'art. 6 del D.L. n. 73/2021 e, per la rimanente parte, mediante fondi previsti dall'art. 106 del D.L. n.30/2020, come integrati con le risorse di cui all'art. 39, comma 1, del D.L. 104/2020, ovvero mediante il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del comune - ai sensi dell'art. 1, comma 660, della legge 147/2013 - previo apposito stanziamento di bilancio destinato alla copertura del corrispondente mancato gettito della TARI, consentendo il mantenimento degli equilibri di bilancio;

Di prevedere che le riduzioni di cui trattasi, al fine di snellire e semplificare il procedimento amministrativo, saranno applicate d'ufficio;

Dato atto che, a decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'Economia e delle Finanze – Dipartimento delle Finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360;

Visto il comma 15-ter dell'articolo 13 del D.L. n. 201/2011, che recita: "A decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune è tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. I versamenti dei tributi diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'IRPEF, dall'IMU e dalla TASI la cui scadenza è fissata dal comune prima del 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente. I versamenti dei medesimi tributi la cui scadenza è fissata dal comune in data successiva al 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti pubblicati entro il 28 ottobre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio su quanto già versato. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente";

Ritenuto infine di determinare il versamento della TARI 2021 in due rate e precisamente:

- **ACCONTO** entro il 31/07/2021 comprensivo dei conferimenti in Piazzola Ecologica riferiti all'ultimo bimestre 2020;
- **SALDO** entro il 31/12/2021 comprensivo dei conferimenti presso la piazzola ecologica riferiti ai primi 10 mesi dell'anno in corso;

Rilevato che:

- l'approvazione del presente Piano Finanziario rientra tra gli atti fondamentali di competenza del Consiglio Comunale ai sensi dell'art. 42, comma 2, lettera b), del D.Lgs. n. 267/00;
- l'approvazione delle tariffe rientra tra gli atti di competenza del Consiglio Comunale ai sensi dell'art. 42, comma 2, lettera b), del D.Lgs. 267/00;

Acquisito il parere favorevole sotto il profilo della regolarità tecnica e contabile del Responsabile del Settore Finanziario, ai sensi dell'art 49 del D.Lgs. 267/2000, qui allegato;

Acquisito altresì il parere del Revisore dei Conti, ai sensi dell'art. 239 comma 1 lettera b) del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, così come modificato dall'art. 3 comma 2 bis del D.L. 10 ottobre 2012, n. 174, convertito con modificazioni dalla L. 7 dicembre 2012, n. 213, qui allegato;

#### **Sentiti gli interventi:**

- Del Consigliere Mazzola che evidenzia, tra le altre cose, che la dichiarazione di veridicità firmata dal Sindaco Crespolini, fa riferimento al Servizio Idrico Integrato e non al Servizio integrato di Gestione Rifiuti e pertanto ritiene sia il modello sbagliato;
- Dell'Assessore esterno Ravasio il quale assicura che farà una verifica dei modelli dell'Arera precisando che sul sito di quest'ultima l'unica dichiarazione di veridicità è riferita al servizio idrico;
- Rassicura altresì che effettuerà una ricerca più approfondita per il modello da allegare alla deliberazione del P.E.F. più precisamente la dichiarazione relativa al "Servizio Integrato di Gestione dei Rifiuti";

Ritenuto di integrare gli allegati al PEF con la dichiarazione di veridicità a firma Crespolini relativa al Servizio Integrato di Gestione dei Rifiuti;

Uditi gli interventi dei Consiglieri comunali così come risulta dalla registrazione contenuta nel supporto informatico depositato agli atti dell'ufficio Segreteria;

Successivamente, con votazione, resa in forma palese come segue:

- Presenti: n.13
- Assenti: n. 0
- Votanti: n.13
- Favorevoli: n.9
- Contrari: n. 4 (Mazzola, Viscardi, R.Angioletti e Giuliani)
- Astenuti: n. 0

### **DELIBERA**

- 1) per le motivazioni in premessa;
- 2) **di approvare** il Piano finanziario dei costi finanziati dal tributo comunale sui rifiuti per l'anno 2021, secondo i criteri previsti dal nuovo MRT, e i relativi allegati, quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
- 3) **di approvare** contestualmente, come riportato nell'allegato prospetto che costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, il piano tariffario della tassa sui rifiuti (TARI) per l'anno 2021, relativamente alle utenze domestiche e non domestiche;
- 4) **di determinare** le riduzioni per l'anno 2021 a favore delle utenze non domestiche sottoposte a chiusura totale e/o parziale, come sopra meglio specificato;
- 5) **di stabilire** le scadenze per il versamento della tariffa rifiuti TARI per l'anno in corso in due rate: il 31.07.2021 in acconto ed il 31.12.2021 a saldo;

- 6) **di dare atto** che la manovra tariffaria disciplinata dal presente atto risulta coerente con il citato Piano Finanziario;
- 7) **di trasmettere** mediante l'apposita piattaforma online per la trasmissione degli atti dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente, copia del Piano Economico Finanziario relativo all'anno 2021, la Relazione di accompagnamento predisposta secondo lo schema fornito nell'Appendice 2 del MTR, le dichiarazioni di veridicità del gestore predisposte secondo lo schema di cui all'Appendice 3 del MTR, e della relazione di cui all'articolo 8, comma 3 del DPR 158/99;
- 8) **di trasmettere** il presente atto ai competenti uffici per quanto di propria competenza:

**Successivamente**, con separata ed autonoma votazione, resa in forma palese come segue:

- Votanti: n.13
- Favorevoli: n.9
- Contrari: n. 4 (Mazzola, Viscardi, R. Angioletti e Giuliani)
- Astenuti: n. 0

#### **ULTERIORMENTE DELIBERA**

- 9) Stante l'urgenza di concludere tempestivamente il procedimento amministrativo, di dichiarare immediatamente eseguibile la presente deliberazione ai sensi dell'art.134, 4° comma, del T.U.E.L. e s.m.i.

Letto, approvato e sottoscritto a norma di legge.

**IL PRESIDENTE  
CRESPOLINI RAMON**

**IL VICE SEGRETARIO COMUNALE  
MUSCARI TOMAJOLI NICOLA**

---

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.

Questa deliberazione verrà pubblicata all'Albo On Line per 15 giorni consecutivi, diverrà esecutiva dopo il 10° giorno di pubblicazione all'Albo (art. 134 del TUEL n. 267/2000) e verrà trasmessa ai capigruppo consiliari contestualmente all'affissione all'Albo (art. 124 del Testo Unico Enti Locali n. 267/2000).